

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 30-04-18

Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE EX D. LGS. 175/2016 E SS.
MOD. V.U.S. S.p.a. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

PAOLA AGABITI	P	FRANCESCA LEOPARDI	P
BONAVENTURA BENEDETTI	P	DEBORA BASSETTI	P
GIAMPIERO ERESIA	A	ALESSIA FAGIANI	P
SANTE RAMADORI	P	ANTONIO AMADIO	P
FRANCESCA NAPOLILLO	A	DARIO BERNARDINI	A
ANTONIO ALLEGRETTI	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 8
Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

Sono altresì presenti gli assessori esterni: Ernesto Miraggio e Fabio Dottori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il Sindaco illustra la proposta facendo rilevare che la modifica dello statuto di V.U.S S.p.a. si rende necessario per apportare gli adeguamenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 e ss. mod. Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, del 23.02.2018 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unicodi Programmazione (DUP) 2018-2020", ai sensi degli artt. 170 e 174 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, del 23.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

PREMESSO che :

- con D.C. C. n., del2003, è stata disposta la partecipazione del Comune di Scheggino nella società partecipata Valle Umbra Servizi spa affidataria "in house", quale soggetto gestore, del Servizio Idrico Integrato e dei Rifiuti dei 22 Comuni dell'ATI3 Umbria;
- il Comune di Scheggino detiene lo 0,15% del capitale sociale della società partecipata Valle Umbra Servizi spa;
- con D. C. C. n., del2015, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Il Piano tra le altre cose prevede il mantenimento della società Valle Umbra Servizi S.p.A. in un'ottica di razionalizzazione e di efficientamento della stessa;
- con D. C. C. n. 29, del 29.09.2017, veniva effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, nonché la ricognizione delle partecipazioni possedute, disponendo il mantenimento della partecipazione del Comune di Scheggino nella partecipata V.U.S. S.p.a.;

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 26 "Altre disposizioni transitorie", dispone al comma 1, che "le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017";

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art.16 "Società in house", dispone quanto di seguito riportato:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

CONSIDERATO che:

- al fine di dotare la società di uno statuto aderente alla normativa vigente, D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., si rende necessario procedere con le modifiche statutarie dei seguenti articoli oggetto del presente atto:

- Art. 4 - articolo adeguato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, commi 3, 3-bis, 4 e 5 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

- Art. 17 - articolo adeguato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

- Art. 19 - articolo adeguato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 9, lett. d) del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. - *"Il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società"*;

- Art. 20 - La lettera di convocazione contenente gli argomenti da trattare nelle riunioni del C.d.A. deve essere inviata a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata e nei casi d'urgenza almeno quarantotto ore prima;

- Art. 22 - articolo adeguato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. - *"Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*.

VISTE le proposte di modifica redatte da V.U.S. S.p.a., inoltrate con nota pec n. 1319/2018, allegate al presente atto.

MOTIVAZIONE:

per quanto esposto in premessa emerge la necessità di adeguare lo Statuto della società partecipata Valle Umbra Servizi S.p.A., pertanto, con il presente provvedimento il Consiglio Comunale procede all'approvazione delle proposte di modifica per l'adeguamento dello statuto societario di Valle Umbra Servizi S.p.A., società partecipata dal Comune di Sant'Anatolia di Narco, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e dell'articolo 42, comma 2, lett. g) del TUEL;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse e le motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI APPROVARE, per quanto indicato in premessa e motivazione, le modifiche allo statuto della società ai fini di adeguare lo stesso al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100, come da schema allegato al presente atto, si da costituirne parte integrante ed essenziale.

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a votare in sede di assemblea straordinaria della Società, le modifiche approvate.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000.

Parere favorevole di regolarità tecnica:
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Isidori

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 236 del 07-05-2018

Dalla Residenza comunale, li 07-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 07-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 07-05-2018 al 22-05-2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, li